

COMUNICATO STAMPA**MEDICI SPECIALIZZANDI: SALVI TUTTI I RIMBORSI**

La Suprema Corte di Cassazione sentenza che la prescrizione per i diritti acquisiti non inizierà a decorrere prima del 2012.

La sentenza n. 1850 della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro (8 febbraio 2012), ha stabilito che i diritti dei medici specializzandi non sono prescritti e salva in questo modo tutti i rimborsi loro spettanti.

Buone notizie in arrivo quindi per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione senza ottenere le borse di studio previste dalle norme europee (anni accademici 1982/1991) o che stanno ancora aspettando differenze retributive sino a 30 mila euro l'anno, nonché i versamenti dei relativi contributi previdenziali, anch'essi non erogati dallo Stato italiano (anni 1993/2007).

L'art. 4, comma 43, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (o Legge di stabilità 2012) aveva infatti ridotto a 5 anni la prescrizione per la responsabilità dello Stato in tema di mancata o ritardata attuazione di direttive comunitarie, stabilendo inoltre che essa iniziasse a decorrere dal momento in cui si era verificato il fatto dal quale derivano i diritti.

La storica decisione della Corte ha invece confermato che *“la norma potrà spiegare effetti soltanto per la prescrizione di diritti di tal genere insorti successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo l'intervento del legislatore del 2011”*.

Come sostenuto in anni di battaglie legali da parte di Consulcesi, associazione che rappresenta e difende i diritti di quasi 30 mila professionisti sanitari in tutta Italia, i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni 1982/1991 e 1993/2007 possono ancora presentare davanti agli Organi della Giustizia le cause per la mancata attuazione delle direttive comunitarie nei loro confronti. I fatti dai quali derivano i loro diritti sono antecedenti alla legge finanziaria 2012 e quindi non soggetti alla prescrizione.

In Italia, ha calcolato Consulcesi, sarebbero ancora 200 mila i camici bianchi in attesa di ricevere i rimborsi per il ritardato recepimento delle norme europee che regolano i compensi che spettano a coloro che frequentano la scuole di specializzazione in ambito sanitario (le norme dell'Unione Europea sono: 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE).

PER INFORMAZIONI

www.consulcesi.it

LA LEGGE

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
(11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012*

Art. 4

Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

[...]

43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

LA SENTENZA

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1850

11. La L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria, pubblicata in G.U. 14 novembre 2011, n. 265) ha introdotto nell'ordinamento la seguente disposizione: "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 cod. civ., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato".

12. Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2012.

13. Il Collegio ritiene che la disposizione de qua, operando solo per l'avvenire, a mente del criterio generale fissato dall'art. 12 preleggi, possa spiegare la sua efficacia solo rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, onde risulta irrilevante nel presente giudizio, come nei giudizi similari.

14. Ratio legis della disposizione è la regolamentazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da mancato recepimento di normative comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad un soggetto di un fatto che, ove fosse stata attuata la direttiva, sarebbe stato produttivo di diritti, sicché la norma potrà spiegare effetti soltanto per la prescrizione di diritti di tal genere insorti successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo l'intervento del legislatore del 2011.

UFFICIO STAMPA EURELAB
Corso Fiume 11, Torino
Tel. 011-0464611
Giulia Gagliardi